



**COMUNE DI BONEFRO (CB)**  
**ORDINANZA SINDACALE n° 5 del 21.02.2021**

**Oggetto: EMERGENZA COVID-19. SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA NELLA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BONEFRO DAL 22.02.2021 AL 06.03.2021**

**IL SINDACO**

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-1" e in particolare l'articolo 1 comma 16;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19 nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l'articolo 1 comma 2 lettera a;

VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;

VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato D.P.C.M. 13 ottobre 2020;

VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 le cui disposizioni hanno sostituito quelle del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020 e, in particolare: - l'art. 1, comma 9, lett. s), a mente del quale "fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli



## **COMUNE DI BONEFRO (CB)**

### **ORDINANZA SINDACALE n° 5 del 21.02.2021**

articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9:00. Allo scopo di garantire la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd. "Piano scuola"), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. (omissis)";

VISTI i DPCM. 3 novembre 2020, 3 dicembre 2020 e 5 gennaio 2021;

VISTO, da ultimo, il DPCM 14 gennaio 2021 con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza connesso all'emergenza epidemiologica in corso al 30 aprile 2021;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, prot. n. 32732, avente ad oggetto: «Trasmissione documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale"»;

VISTE le Linee Guida previste dai protocolli sanitari attualmente vigenti;

VISTE le ordinanze del Presidente della Giunta regionale del Molise n. 7 del 31 gennaio 2021, n. 9 del 7 febbraio 2021 e, in particolare, l'ordinanza n. 11 del 20 febbraio 2021 concernente "ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 16, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33. ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE AI TERRITORI COMUNALI DI TERMOLI, ACQUAVIVA COLLECROCE, BONEFRO, CAMPOMARINO, CASACALENDA, CASTELMAURO, CIVITACAMPOMARANO, COLLETORTO, GUARDIALFIERA, GUGLIONESI, LARINO, LUPARA, MAFALDA, MONTECILFONE, MONTEFALCONE DEL SANNIO, MONTELONGO, MONTEMITRO, MONTENERO DI BISACCIA, MONTORIO NEI FRENTANI, MORRONE DEL SANNIO, PALATA, PETACCIATO, PORTOCANNONE, PROVVIDENTI, RIPABOTTONI, ROTELLO, SAN FELICE DEL MOLISE, SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI, SAN GIULIANO DI PUGLIA, SAN MARTINO IN PENSILIS, SANTA CROCE DI MAGLIANO, TAVENNA E URURI";

VALUTATO l'andamento della situazione epidemiologica e in attesa di verificare gli esiti del controllo mediante test rapidi eseguiti in ambito comunale tra la popolazione scolastica;

CONSIDERATO che i casi di positività in ambito scolastico rappresentano un potenziale cluster familiare o comunitario;

SENTITA nelle le vie brevi la Dirigente Scolastica;

RITENUTO necessario ed urgente, a fini precauzionali, rafforzare ulteriormente le misure di contenimento della diffusione del contagio già adottate, disponendo la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle Scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale di Bonefro dal giorno 22 febbraio 2021 al giorno 06 marzo 2021;

VISTO l'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente "In particolare in caso di esigenze



**COMUNE DI BONEFRO (CB)**  
**ORDINANZA SINDACALE n° 5 del 21.02.2021**

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale.";

**ORDINA**

per i motivi innanzi indicati, che si intendono integralmente riportati, **la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle Scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale di Bonefro dal giorno 22 febbraio 2021 al giorno 06 marzo 2021;**

**DISPONE**

- di trasmettere il presente provvedimento alla Dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano a affinché provveda tempestivamente ad informare gli interessati (alunni, genitori degli alunni e personale dipendente);
- di trasmettere copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, alla Prefettura di Campobasso e al Comando Stazione dei Carabinieri di Bonefro;
- la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale ed all’Albo pretorio on line del Comune di Bonefro;

**INFORMA**

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro

**Il Sindaco**

Avv. Nicola Giovanni MONTAGANO

